



## **COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

*Provincia di Rimini*

*Settore Territorio – Servizio Qualità Urbana*

Ordinanza n. 28 / 2010 DIR3

Santarcangelo di Romagna, 13/04/2010

### **ISPEZIONE SELETTIVA DEI SACCHETTI ABBANDONATI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI MEDIANTE IL SISTEMA E-GATE**

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO**

Visto il Piano d'Ambito ATO della Provincia di Rimini allegato all'adeguamento della convenzione fra Hera S.p.A. ed ATO n. 9 Rimini stipulato in data 30/03/2009;

Visto il progetto per la gestione differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati "sistema E-Gate": la cui raccolta è effettuata dal gestore con appositi contenitori di colore grigio, che si aprono con l'utilizzo di una chiave elettronica;

Dato atto che il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti differenziata è orientato al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal Dlgs n. 152/2006;

Considerato che ogni utente del territorio comunale è munito dell'apposita chiave elettronica, che dovrà utilizzare per ogni conferimento di materiale indifferenziato mediante appositi sacchetti chiusi e di un volume massimo pari a 15 litri, e che non potranno essere conferiti rifiuti destinabili alle raccolte differenziate, in particolare se materiale ingombrante, potature e/o materiale pericoloso;

Preso atto che in talune zone si sono verificate delle disfunzioni, da parte di ignoti, consistenti nell'abbandono di sacchetti contenenti rifiuti ai margini dei cassonetti, che il Comune ha provveduto a smaltire a propria cura e spese;

Considerato che non è mai stato possibile identificare i responsabili di tali abbandoni, nonostante accurati controlli, perché per poter imporre la prescritta sanzione, occorre identificare il responsabile mentre commette l'abuso e ciò è oggettivamente difficile;

Dato atto che l'abbandono dei rifiuti, oltre ad essere un segno di inciviltà, risulta essere una mancanza di rispetto verso il resto dei cittadini, che conferisce correttamente i rifiuti, e soprattutto rappresenta **pericolosi elementi di rischio, in quanto:**

- **gli abbandoni avvengono spesso ai margini di strade anche trafficate, e ciò può causare rischi anche per la circolazione, soprattutto per motociclisti e ciclisti;**
- **attrae la presenza di animali potenzialmente pericolosi per la salute pubblica quali i ratti.**

Per prevenire e reprimere tali abusi, si ritiene opportuno eseguire un controllo selettivo di alcuni sacchetti di rifiuti abbandonati, al fine di accertare l'identità del colpevole, ed emettere la relativa sanzione, evitando così il proliferarsi di detta tipologia di abuso a tutela della salute pubblica;

Considerato che l'avvio della predetta attività di controllo è opportuno avvenga prima possibile, per le seguenti considerazioni:

- il periodo estivo rappresenta il picco di potenziale pericolo per la salute pubblica, per le elevate temperature;
- prima del periodo estivo è quindi possibile, con minori rischi per la salute pubblica, avviare quella attività informativa indispensabile per avere uno strumento principalmente educativo/preventivo e non coercitivo/repressivo;

Evidenziato che questa amministrazione, particolarmente sensibile alle problematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si è adoperata per venire incontro nel miglior modo possibile alle esigenze degli utenti, attraverso la costituzione del centro ambiente sito a Santarcangelo di Romagna in via Scalone, fino al servizio di ritiro gratuito a domicilio per i rifiuti ingombranti e le potature contattando il n. verde 800 999 500;

Ribadito che il presente provvedimento viene adottato al solo scopo di prevenire abusi ben circoscritti e limitati, avendo organizzato il servizio di igiene urbana in modo tale da rimuovere qualsiasi scusante da parte di coloro che adottano comportamenti incivili;

Visto il provvedimento a carattere generale del Garante della Privacy del 14 luglio 2005 (Bollettino n. 63/luglio 2005), in cui sostanzialmente viene riconosciuta la possibilità di tali ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza (art. 13, Legge 24.11.1981, n. 689);

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti, approvato con atto di C.C. n. 1 in data 05/02/98, che prevede specifiche attività di Raccolta Differenziata;

Visto il vigente Regolamento d'Igiene;

Visto il vigente Statuto Comunale;

### **DISPONE**

Un controllo selettivo e non generalizzato, dei sacchetti contenenti rifiuti e del materiale ingombrante abbandonati nei pressi dei cassonetti abilitati al sistema E-Gate, con particolare attenzione nelle zone del territorio comunale dove con maggior frequenza avvengono abbandoni, al fine di accertare l'identità del colpevole, e imporre la relativa sanzione;

Un controllo selettivo e non generalizzato, del materiale conferito nei contenitori della raccolta differenziata, al fine di verificare l'effettiva compatibilità del rifiuto con la scelta del contenitore, e procedere all'accertamento dell'identità del colpevole per imporre la relativa sanzione;

Che gli operatori di Hera avvertano l'ufficio Ambiente del Comune o direttamente il Servizio di Polizia Municipale del luogo di tali abbandoni al fine di programmare eventuali verifiche;

Di stabilire che tale controllo sarà eseguito dagli agenti di Polizia Municipale, nel pieno rispetto della privacy, in conformità a quanto stabilito in materia dal Garante con provvedimento del 14 luglio 2005 (bollettino n. 63/luglio 2005);

Di avviare un'ampia attività informativa indispensabile per avere uno strumento principalmente educativo/preventivo e non coercitivo/repressivo;

### **ORDINA**

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza sia sanzionata a norma del disposto dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione di più gravi sanzioni amministrative pecuniarie e/o penali previste dalle disposizioni di legge in materia.

### **AVVERSO**

il presente provvedimento può essere promosso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di sessanta (60) giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Ente (L. 1034 del 06.12.1971), ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni dall'affissione citata (D.P.R. 1199 del 24.11.0971).

### **DISPONE INOLTRE**

Che il presente provvedimento venga notificato:

- al Comando della Polizia Intercomunale Valmarecchia, al quale è anche demandato il controllo della sua osservanza;

che venga trasmessa:

- a Hera S.p.A. – via Del Terrapieno n. 25 a Rimini;

e pubblicato:

- all'Albo Pretorio del Comune di Santarcangelo di Romagna per 30 giorni consecutivi a partire da oggi.

P.F.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO**

Ing. Oscar Zammarchi